Viaggio attraverso la storia di Boves

a cura del Prof. Mario Martini

IL VICARIO DEL DUCA

I primi capitoli degli Statuti sono dedicati alla figura del Vicario che, in quanto rappresentante del Duca, difendeva i diritti dei Savoia e vigilava sugli atti del Comune perché non fossero contrastanti con gli interessi generali dello Stato. Il Vicario veniva scelto direttamente dal Duca su una terna di nominativi proposti dal Consiglio Comunale e durava in carica un solo anno.

Nel prendere possesso della carica, il Vicario e gli uomini del suo seguito erano tenuti a pronunciare davanti al Consiglio il prescritto giuramento che iniziava con questo solenne impegno: "Io Vicario di Boves giuro sui Santi Vangeli di Dio, che tocco con mano, di rendere giustizia a qualsiasi persona secondo quanto previsto dagli Statuti, e di aiutare a difendere le vedove, i bambini, gli orfani, i poveri, gli ecclesiastici, gli ospedali, i luoghi sacri; di conservare l'onore del Duca, i diritti del Comune di Boves e di tutti i singoli cittadini, con buona fede e senza inganni, con imparzialità, senza tenere conto di motivi di affetto, di denaro, né di preghiere di qualsiasi persona, secondo le leggi e le consuetudini approvate in Boves...".

La sua preminenza su tutte le autorità locali si evidenziava, anche visivamente, nel Consiglio Comunale che il Vicario presiedeva, affiancato dai due Sindaci. Ma il suo compito principale era quello di rendere giustizia ai bovesani: tre volte alla settimana, e precisamente il lunedì, mercoledì e sabato, dall'alba fino alle nove del mattino egli doveva "sedere nell'atrio del tribunale" per rendere giustizia a quanti lo richiedevano: l'inizio e la fine della seduta erano annunciati col suono della campana della torre civica.

Per lo svolgimento del suo mandato gli spettava la retribuzione annua di 36 fiorini d'oro genuino. Lo stipendio poteva essere aumentato a discrezione del Consiglio, ma gli era fatto divieto di "accettare dai bovesani doni e compensi in denaro, fatta eccezione per viveri e bevande del valore non superiore a dieci soldi astesi". Alla retribuzione andavano inoltre aggiunti gli introiti legati alla sua attività di giudice, tanto più abbondanti quanto più numerose erano le cause in discussione in tribunale.

Eventuali abusi e riscossioni di somme non dovute non solo erano severamente proibite, ma avrebbero potuto portare lo stesso Vicario sul banco degli imputati. Difatti, scaduto l'anno del suo mandato, il Vicario era obbligato a fermarsi a Boves per otto giorni "in sindacato", per rispondere del suo operato e per essere giudicato dal suo successore su eventuali abusi di potere commessi a danno di un bovesano.

Come si può notare i poteri del Vicario erano chiaramente definiti e non potevano, neppure lontanamente, paragonarsi a quelli dei precedenti feudatari che, per lunghi secoli, avevano spadroneggiato sui bovesani. E tuttavia, malgrado le rigide norme statutarie, i rapporti col rappresentante del Duca si rivelarono subito difficili per la sua pretesa di non risiedere stabilmente a Boves e di delegare le sue mansioni ad un suo Luogotenente.

Costretto ad accontentarsi di una magra retribuzione il Luogotenente era indotto a decisioni arbitrarie e a vere e proprie "estorsioni" che, se da un lato gli consentivano di arrotondare lo stipendio, dall'altro gli attiravano le ire della popolazione. Ed è per evitare questo "inconveniente" che il Consiglio Comunale chiese ed ottenne di inserire negli Statuti un capitolo aggiuntivo con il quale si prescriveva che il Luogotenente doveva essere scelto fra tre nominativi indicati dai bovesani e che l'incarico fosse limitato a sei mesi.

Costretti ad accettare che il Vicario non risiedesse in Boves, i bovesani si dimostrarono però intransigenti nel disciplinare l'attività di Giudice. Memori delle ingiustizie subite nella precedente epoca feudale, quando Castellani e Feudatari esercitavano la giustizia a loro arbitrio calpestando i diritti dei sudditi, si premurarono di introdurre negli Statuti norme vincolanti di procedura processuale.

Grazie a tali norme chiunque, e per qualsiasi motivo, incappava nelle maglie della giustizia poteva fare affidamento su un processo regolare nel corso del quale gli era consentito di far valere le proprie ragioni, magari affidandosi ad un avvocato difensore e comunque con la possibilità di produrre testimoni e di confutare, con appropriata documentazione, le accuse rivoltegli dalla controparte. Inoltre, se le risultanze del processo venivano considerate lesive, sia nel merito che nella legittimità, dei diritti del condannato, quest'ultimo poteva ricorrere in appello chiedendo di essere giudicato dal Giudice Maggiore del Piemonte o da un suo sostituto. A maggior garanzia di imparzialità, gli Statuti stabilivano che anche il processo di appello doveva svolgersi nella Curia o Tribunale di Boves.

I processi poi non potevano protrarsi all'infinito, come sovente capita ai giorni nostri, ma dovevano concludersi entro sessanta giorni "trascorso tale termine l'imputato doveva considerarsi assolto e contro di lui non si poteva ulteriormente procedere".

(continua)